

**IMPEDIMENTI A CONTRARRE MATRIMONIO
DISPENSA IN CASO DI SUSSISTENZA DI RAPPORTI DI PARENTELA, AFFINITA',
ADOZIONE**

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

➤ **Art. 87 c.c.: Parentela, affinità, adozione**

Non possono contrarre matrimonio fra loro [c.c. 74, 77]:

- 1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta [c.c. 75, 116, 117];
- 2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;
- 3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
- 4) gli affini in linea retta [c.c. 78]; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili;
- 5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;
- 6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti [c.c. 291, 310, n. 2];
- 7) i figli adottivi della stessa persona [c.c. 294];
- 8) l'adottato e i figli dell'adottante [c.c. 300];
- 9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.

[I divieti contenuti nei numeri 6), 7), 8) e 9) sono applicabili all'affiliazione [c.c. 409, 413]

[I divieti contenuti nei numeri 2) e 3) si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale [c.c. 250]

Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, [disp. att. c.c. 38] sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione. L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità deriva da un matrimonio dichiarato nullo.

Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero.

Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84.

CHI PUO' RICHIEDERLO

- *i soggetti interessati*

COME SI RICHIEDE

- *istanza presentata al Tribunale competente per territorio e corredata dei seguenti documenti:*

- a) copia integrale dell'atto di nascita
- b) certificato di residenza
- c) certificato di cittadinanza (se stranieri)
- d) certificato di stato libero oppure copia autentica della sentenza di divorzio passata in giudicato (tradotta in lingua italiana se straniera)
- e) nota di iscrizione a ruolo su codice a barre (scaricabile dal sito istituzionale http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_27.wpe)

COSTI

- 1) marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di notifica
2) contributo unificato di € 98,00 per spese di iscrizione del procedimento